

Il Centenario della Corte dei conti - Discorso del Presidente della Corte dei conti Ferdinando Carbone

Signor Presidente della Repubblica,

a Lei, a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale pro Vicario generale di Sua Santità, al Signor Presidente del Senato, al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al Signor Vice Presidente della Camera dei Deputati, al Signor Presidente della Corte Costituzionale, ai Signori Presidenti e Delegati delle Corti dei conti estere - le quali tutte a questa celebrazione idealmente partecipano nella persona del Direttore del Segretariato permanente internazionale dei supremi organi di controllo sulle pubbliche finanze - e a quanti altri - che mi scuso di non poter, come vorrei, singolarmente nominare - qui rappresentano le altre istituzioni massime dello Stato, dalla Magistratura tutta ai Supremi Organi Consultivi, alle Forze Armate, ai Corpi Accademici, alla Pubblica Amministrazione, le grazie più vive, della Corte dei conti e mie personali, per averci onorato di Loro presenza; grazie che, in maniera particolare, sento il dovere di rendere a Lei, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'indirizzo che si é dianzi compiaciuto di rivolgere alla Corte e i cui spunti ed apprezzamenti assai ci lusingano, anche perché evidentemente, non una mera formale esigenza di circostanza assolvono, per riflettere, invece, come fedelmente riflettono, la grande sensibilità e la uguale sollecitudine del Governo per tutte le esigenze, sul piano tosi funzionale che organizzativo e strumentale dell'Istituto, non solo, ma la favorevole disposizione con cui sin qui le ha valutate e ne ha promosso, mediante opportune iniziative, in sede legislativa e amministrativa, il soddisfacimento, il fermo proposito tosi rivelando dell'Esecutivo - proprio dell'Esecutivo i cui atti sono della funzione di controllo della Corte oggetto - di voler, con le provvidenze già adottate e con le altre che si renderanno necessarie, di tale funzione assicurare la più perfetta efficienza, attraverso un sempre migliore funzionamento dell'organo che ne é titolare.

Sono, da ultimo, tra l'altro, concrete manifestazioni, appunto, di tal proposito - mosso da una visione, che più esatta non potrebbe essere, dello Stato di diritto - le norme, ad iniziativa del Governo, introdotte con la legge n. 1345 del 20 dicembre 1961 per mettere in grado la Corte di fronteggiare una situazione divenuta assai delicata e difficile, nonché questa sede, oggi così faustamente da Lei Signor Presidente della Repubblica inaugurata, la quale con l'apprestare, come appresta - mirabile risultato dell'impegno con cui progettista, direzione dei lavori, imprese, tecnici, maestranze, e ultimo in ordine di tempo, ma non d'importanza, il Provveditorato Generale dello Stato, ne hanno concepito e curato la costruzione e l'arredamento - con l'apprestar, dicevo, ambienti ed attrezzature che - dalle nove aule delle Sezioni giurisdizionali e da quelle delle Sezioni del controllo, dagli uffici, alla biblioteca, agli archivi, fino all'ambulatorio (con tanta cura allestito dall'ENPAS, al quale va la nostra gratitudine) - assicurano al lavoro condizioni e mezzi per essere assolto nel modo più agevole, più razionale, meglio organizzato, più spedito e, dunque, con risultati sempre più apprezzabili ed efficienti.

Nè minore - sebbene forse per motivi non altrettanto evidenti - è la riconoscenza della Corte dovuta al Parlamento, che le iniziative del Governo ha valutato e assecondato in una attenta, serena visione della posizione e delle funzioni dell'Istituto nei rinnovati fondamentali ordinamenti, non solo, ma che alla Corte ha sempre riservato, nelle dirette relazioni che essa ha il sommo, raro privilegio di intrattenere con le due Camere, una considerazione che più di ogni altra altamente ci onora.

E notati - con soddisfazione particolarmente intensa in me che ho l'onore di indossare, da altre quarant'anni, la toga sempre al servizio dello Stato, prima come magistrato ordinario, poi, come avvocato dello Stato, poi ancora come magistrato del Consiglio di Stato ed in atto come magistrato della Corte dei conti - notati, dicevo, gli ottimi rapporti funzionali, pur ovviamente nel geloso rispetto delle reciproche competenze, con le alte Supreme Magistrature - rapporti che qualche inevitabile dissenso costruttivo, men che affievolire o compromettere, ha reso sempre più armonici - non può la Corte, in questa solenne ricorrenza, non rivolgere il suo pensiero a tutta la Pubblica Amministrazione e formulare il fervido augurio che la revisione ed il perfezionamento della sua organizzazione, nel quadro di una più precisa definizione del carattere e dei limiti del rapporto intraorganico tra essa e il Governo, abbiano a far attingere - perpetuando e ravvivando una tradizione che più nobile e luminosa essere non potrebbe - la maggiore efficienza alla sua, che è funzione determinante nella vita dello Stato.

In questo quadro si inserisce e a questi sentimenti induce l'animo nostro, l'odierna - dalla Sua partecipazione, Signor Presidente, resa, così solenne - cerimonia, promossa - convien subito dire - per celebrare, non un anniversario, sia pure altamente significativo, della creazione della Corte, ma il primo centenario del suo inserimento nella raggiunta unità d'Italia. Ed invero che la Corte dei conti non sia nata con il nascere del nostro Stato unitario, ma abbia ricevuto, in sì fausta occasione, soltanto una nuova strutturazione, sulla base di ben più antichi ordinamenti, che occorreva adeguare alle novelle esigenze, è, questa, nozione di ragion comune, sulla quale non mette perciò il conto di indugiare, così come davvero superfluo tornerebbe attardarsi in un analitico richiamo alle remote origini storiche dell'Istituto. Basterà dire, in termini ampiamente generali, come l'obbligo di render altrui conto di una gestione, di un'amministrazione, la quale non sia stata condotta nel proprio esclusivo interesse, è regola d'ordine razionale, che non può, dunque, esser collocata in una o in un'altra epoca storica, ma che, nel secolare fluire delle vicende umane, sempre di vita propria, ammonitrice vive. Né potrebbesi, a tal proposito, ricordare alcunché di più efficace della parabola tramandataci dal Vangelo di Luca, là dove si intima al fattore infedele di rendere conto della sua amministrazione. Ma al *reddere rationem* si accompagna, come necessario presupposto e sviluppo dialettico, il controllo che accerti la bontà e la regolarità dell'operato, ovvero metta in evidenza lo squilibrio tra ciò che dovevasi fare e ciò che fu fatto: in entrambi i casi, giudizio preordinato alla naturale composizione dell'antitesi logica fra i due soggetti del rapporto. Queste due esigenze, congeniali all'azione umana, trovano riaffermazione ancor più vigorosa sul piano sociale: l'esistenza stessa della *societas* (e dunque dello Stato, che ne costituisce la forma più compiuta) è intimamente condizionata ad una sorta di ritmo vitale, che componga, in armonica cadenza, l'oprar per il bene comune e, sempre nell'interesse di questo, il controllo, così su tale operare come sui risultati. E, non a caso, si suole in proposito sottolineare il poliedrico significato del termine adoperato nelle civiltà antiche a noi più vicine per indicare il conto: *logos*, cioè, per gli elleni, *ratio* per i latini.

Non v'ha, dunque, dubbio che degli attuali organi di controllo sulla gestione del pubblico denaro sia ben agevole rattrovare lontani precedenti nei regni e nelle repubbliche dell'evo antico e di mezzo; tra i quali degno soprattutto di menzione il Tribunale ateniese dei *logisti* » il cui ordinamento, è stato giustamente osservato, rivela *in nuce* i caratteri sostanziali dell'odierno processo contabile: la necessarietà, cioè, del giudizio sul rendiconto circa l'uso dei fondi pubblici, l'autonomia funzionale del pubblico ministero, le garanzie processuali, l'autorità della cosa giudicata.

E sono, accostandoci con fugaci riferimenti alle istituzioni nostre, nel solco di questa remota tradizione, la *Chambre des comptes* francese: suprema magistratura finanziaria istituita nel secolo XIII da Luigi IX - che non soltanto giudicava i conti, ma esercitava anche un controllo preventivo mediante il diritto di rimostranza sui provvedimenti regi in materia demaniale - nonché la Camera dei conti, istituita nel 139 a Chambery da Amedeo V, e quella di Torino, cui diede assetto Emanuele Filiberto: magistrature, che esercitavano entrambe il loro controllo in forma giurisdizionale, ed alle quali era attribuito il < diritto di interinazione u per i provvedimenti normativi emanati dal *princeps*.

E senza ulteriormente indugiare in un'arida monotona elencazione di altri tipi di supreme magistrature di controllo - generalmente provviste di penetranti poteri, dispiegati sempre con elevato prestigio - una nota nella evoluzione di esse si coglie con carattere di universalità: la razionale esigenza, cioè, di un controllo sollecita bensì sempre il sorgere e lo svilupparsi della corrispondente funzione, ma non la cristallizza in schemi permanenti, destinata quale essa è, volta a volta, a necessariamente adeguarsi, come la si vede adeguare, nella varietà e talora nella eterogeneità degli istituti in cui si concreta, ai più disparati aspetti costituzionali, sociali, economici, in una incessante evoluzione, la quale, tuttavia, lungi dallo sfiorare, ne lascia sempre indenne la intima essenza.

Così, all'indomani della raggiunta unità d'Italia, ponendosi subito, grave ed urgente, il problema concreto della organizzazione del novello Stato, la classe dirigente - inceppata nel suo proceder da ostacoli che, nell'odierna visione retrospettiva, sfrondata dalle deformazioni del mito, si rivelano sempre più complessi, per i forti contrasti di ideologie, per le radicate tradizioni regionalistiche, per la tenace resistenza degli istituti travolti, e per le diffidenze, i malintesi, le rivendicazioni, i rimpianti che ne scaturivano - quella classe dirigente, dicevo, tra gli essenziali aspetti di tale problema pose, e per primo risolse, quello della istituzione di una Corte dei conti suprema ed unica, con unico ordinamento in tutto lo Stato, dando così « inizio - sono le parole di Quintino Sella - a quella unità di legislazione civile che giova ad eguagliare le condizioni dei cittadini qualunque sia la parte d'Italia in cui ebbero nascimento o tengano dimora ».

In Piemonte alla Camera dei conti era da poco, nel 1859, succeduta la Corte dei conti, le cui funzioni erano presso a poco le medesime sulle quali vennero modellate quelle della Corte dei Conti dello Stato unitario italiano. La legge sarda del 1859 era stata estesa alla Lombardia mentre altrove si erano lasciati provvisoriamente in vita gli istituti esistenti: in Toscana la Granducata Corte dei conti, nel Regno delle due Sicilie la Gran Corte dei conti napoletana e quella siciliana.

La legge unificatrice del 14 agosto 1862, che aveva preso le mosse da un progetto del Ministro delle Finanze Bastogi, notevolmente modificato nel corso di un laborioso iter parlamentare, si ispira, come ho detto, nelle sue essenziali strutture al modello della Corte dei conti del Regno di Sardegna, le cui linee fondamentali erano state tracciate nel 1852 dal Cavour in una mirabile relazione dominata dal fermo categorico monito che mai cessava di ripetere: « *é assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile* ».

Si ebbe, così, il controllo preventivo su tutti i decreti reali, sui decreti ministeriali di natura finanziaria, sui mandati e sugli ordini di pagamento; in taluni casi, il controllo posteriore sulle spese; la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate e sulle cauzioni degli agenti contabili; la pronunzia sul rendiconto dello Stato; la giurisdizione contenziosa sui conti dei tesorieri e contabili pubblici. Funzioni, tutte queste, già assolte dalla Corte dei conti piemontese ed alle quali aggiungevasi quelle - mutate dalla Corte dei conti del Granducato di Toscana - amministrative e giurisdizionali nelle materie di pensioni a carico dello Stato.

E il 1° ottobre 1862 in Torino, Quintino Sella nel salutare, all'atto del solenne insediamento, la Corte dei conti del Regno d'Italia, della prima suprema magistratura - egli diceva - che estende la sua giurisdizione in tutto il Regno » mercé «una delle più provvide e sapienti deliberazioni che la Nazione debba al Parlamento», formulava il voto che «< dalla istituzione di questa Corte l'Italia tragga il più lieto auspicio per la sua unità amministrativa e legislativa ». Questa fugace rievocazione del passato, peraltro, resterebbe incompiuta se io non assolvesi il dovere di integrarla col rivolgere un

reverente grato pensiero a coloro che, durante il secolo trascorso, in eminente o modesta posizione, servirono fedelmente nei ranghi della magistratura e dell'altro personale della Corte. In particolare desidero ricordare coloro che presiedettero l'Istituto.

Federico Colla, Ministro di Stato e già Presidente della Corte dei conti subalpina, cui successe nel 1865 Augusto Duchodué Lambardí, il quale, già Ministro di Grazia e Giustizia nel Governo Granducale Toscano, nonché poi Ministro di Stato del Regno d'Italia, resse alacramente le sorti dell'Istituto per ben 27 anni, presiedendo, nel contempo, numerose commissioni che attendevano alla redazione di importanti progetti di legge specie per l'ordinamento finanziario ed amministrativo del novello Stato.

Figura di ancor maggiore rilievo fu il suo successore Gaspare Finali, eminente patriota del Risorgimento ed illustre docente universitario, più volte Ministro in vari Gabinetti fino a quello Saracco nel 1901. Vice Presidente del Senato e Presidente del comitato nazionale per la storia del risorgimento. Collare dell'Annunziata. Largamente nato per la famosa inchiesta che porta il suo nome. Seguirono a lui nel 1907 Ernesto Di Broglio, già Ministro del Tesoro nel Gabinetto Zanardelli, nel 1915 Antonio Tami, nel 1919 Paolo Bernardi, nel 1922 Camillo Peano, già Ministro del Tesoro ed eminente parlamentare (destinatario della famosa lettera di Giolitti sul parecchio) in occasione del cui insediamento pronunciò un memorando discorso l'allora Ministro del Tesoro Giuseppe Paratore, al quale, nel vivo rammarico di non poterlo qui salutare, rivolgo un devoto augurale pensiero. In epoca a noi più vicina, poi, non pochi dei miei colleghi personalmente ricordano la dignità e il prestigio con cui Gino Gasperini cercò sempre, in tempi assai difficili, di assolvere al suo ufficio di Presidente dell'Istituto.

Dopo, infine, Gustavo Ingresso - insigne docente in discipline finanziarie, incaricato delle funzioni di Presidente dal 1944 al 1946 - fu Augusto Ortona - Giudice dell'Alta Corte per la Regione Siciliana e, poi, Giudice eletto della Corte Costituzionale - ad assumere il reggimento dell'Istituto che tenne per sette anni con ammirevole austerità, con mano sicuri e con fine intuizione della esigenza di adeguamenti strutturali ai mutati ordinamenti dello Stato. Tanti e tanti altri nomi vorrei ancora citare di magistrati della Corte che illustrarono l'Istituto, non soltanto nell'esercizio delle loro alte funzioni, ma, di riflesso, anche con gli eminenti servizi resi al Paese in altri campi. Che se i limiti di tempo non mi consentono di citarli tutti, mi sia almeno concesso di ricordare, tra gli altri, Antonio Scialoja, di casato illustre per meriti patriottici e scientifici, ministro eminente, ma, più ancora, economista di chiara fama che - come ebbe a scrivere - « non credeva di scendere quando veniva alla Corte dei Conti dal Consiglio della Corona ». Antonio Scialoja di cui è nota, specie per gli spunti ancor oggi tosi attuali che contiene, la famosa polemica con Agostino Magliani, Ministro del Tesoro nel Gabinetto Depretis ed alto magistrato anch'egli della Corte dei conti, a proposito del raffronto tra i regimi finanziari del Regno delle due Sicilie e del Regno di Sardegna. Nè va dimenticato che la Corte tra i suoi consiglieri noverò pure Francesco Ferrara, delle scienze economiche maestro sommo e di larghissima fama. E termino con Giovanni Giolitti, per lunghi anni Segretario Generale della Corte, che, nelle sue memorie, con tanto simpatia ricorda quanto preziosa fu la esperienza che qui fece e che costituì per lui - sono le sue testuali parole - « una educazione amministrativa efficacissima, mettendomi a conoscenza di tutto il meccanismo dello Stato, ciò che riuscì assai utile quando quel meccanismo dovetti muovere io stesso ». Questa odierna, però, non è e non può essere soltanto una commemorazione di pur assai memorandi fasti, ma, soprattutto, una celebrazione vuol essere che, dall'attenta e penosa meditazione della esperienza del passato e dalla obiettiva considerazione e valutazione della realtà presente, tragga novello anelito e rinnovata freschezza di energie e di entusiasmo per scrutare più lontani orizzonti, per attingere più ardue mete.

Nei cento anni teste compiuti - i primi cinquanta tranquilli e sereni, i secondi, che ebbero inizio il 1911, contrassegnati da ben cinque guerre, da venti anni di dittatura e dal mutamento della forma istituzionale

- dopo tanto succedersi di eventi lieti e tristi, di profonde riforme politiche, sociali, economiche, in questi ultimi cento anni, dicevo, nei quali lo Stato ha così largamente dilatato le sue funzioni, si è diversamente atteggiato, dandosi una nuova Costituzione, ha rinnovato le sue istituzioni parlamentari e di governo, ha creato nuovi organi locali dotati di funzioni legislative e non solo amministrative; in questi cento anni quali dati evolutivi più salienti che, di riflesso, si colgono nella vita della Corte dei conti? E quali le mutazioni derivatene ai caratteri essenziali dell'organo?

Dal punto di vista istituzionale - può risponderci subito - nessuna mutazione di appena apprezzabile rilievo, essendo sempre, durante il processo evolutivo, gli ordinamenti della Corte rimasti indenni da eversioni o riforme capaci di usurarne o alterarne appena la essenza originaria, la quale a ben guardare anzi, è rimasta meglio precisata e definita, non solo ma, da ultimo, solennemente riaffermata e rivalutata sul piano costituzionale.

È questa, del resto, la forza propria delle grandi istituzioni dello Stato - coeve alla sua stessa nascita - è questa forza, appunto, che ne spiega e ne giustifica la lunga, la eterna, la mai interrotta esistenza. Molte, invece, le mutazioni dal punto di vista funzionale, organizzativo, volte tutte, come esse risultano, ad un adeguamento costante, vigile, prudente che, senza alterare le caratteristiche essenziali della funzione, è venuto apprestando strumenti capaci di rilevare, nel suo nuovo, più ampio, diverso atteggiarsi, il fenomeno, la cui valutazione e definizione costituisce della funzione l'oggetto.

Così, se quasi inalterata è rimasta la sfera di incidenza del controllo di legittimità sugli atti del Governo e sui provvedimenti in genere delle Amministrazioni dello Stato - controllo che, specie in quanto tende a prevenire lesioni all'ordinamento giuridico, il quale difficilmente, e quasi mai a giudizio della coscienza pubblica, ne risulta sufficientemente reintegrato da postumi interventi con prevalente carattere di sanatoria a fatti compiuti, specie in quanto assolve questa funzione essenziale nello Stato di diritto, va tenuto gelosamente a riparo da innovazioni che, sino a quando almeno non siano stati messi bene a segno i congegni e le strutture dell'Amministrazione, potrebbero riuscire oltremodo pregiudizievoli - se alterazioni, dicevo, degne di nota non si riescono in detta sfera a cogliere, per quanto, invece, concerne il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato deve constatarsi come non tutte le pubbliche entrate oggi ad esso affluiscono e non tutte le spese pubbliche defluiscono da esso, donde - una volta assunto, cioè, per certo questo fatto, senza indugiare a stabilirne le proporzioni, a indagarne le cause e a trarne materia di apprezzamenti che poco o punto ai fini in discorso rilevano - donde, dicevo, la necessità per la Corte di seguire il duplice fenomeno, dell'entrata e della spesa pubblica, nel suo diverso svolgersi e, dunque, di procedere, per poterlo bene osservare e definire, ai necessari adattamenti, adeguamenti, rinnovamento dei congegni e delle procedure del suo controllo.

Molto opportunamente, perciò, è stata, a tal uopo, dal Governo promossa e dal Parlamento approvata, una nuova normativa intesa, appunto, a consentire, ai fini che si considerano, la più esatta osservazione di detto duplice fenomeno, venutosi tosi largamente e profondamente trasformando.

Si sente spesso dire, peraltro, che trattasi di normativa insufficiente, inadeguata, di difficile e lenta applicazione. Ciò esatto del tutto non è, ma se pur vero fosse, dovrebbe sempre riconoscersi che - per timida e rudimentale che tal normativa sia - la sua produzione, se non altro, vale a rendere possibile - il che era essenziale - l'orientamento dell'attività di controllo e di quella giurisdizionale, che le è strettamente complementare, verso la nuova, tanto diversa dalla tradizionale, realtà fenomenica, che essa deve cogliere.

Sarà l'applicazione in concreto di tale normativa ad indicare, poi, se e di quali perfezionamenti, chiarimenti, integrazioni, sviluppi essa necessiti.

Frattanto non può dirsi, però, che gli strumenti che già appresta - senza dubbio di difficile collaudo e taratura - siano rimasti del tutto inoperosi. La Corte, infatti - sensibile alle esigenze di normalizzazione e regolarizzazione, anche e specie in questo campo, energicamente proclamate dal Governo e pienamente condivise dal Parlamento - mentre ha già, da una parte, accentuato il ritmo delle sue deliberazioni sulle rendicontazioni generali dello Stato, ha, dall'altra, riferito al Parlamento - i primi tre volumi della relazione risultano già distribuiti mentre il quarto è in distribuzione e il quinto in preparazione - in ordine alle risultanze del controllo sulle gestioni degli Enti sovvenzionati dallo Stato. Nè, a giudicare dalle prime reazioni, del tutto trascurabile è sembrato l'interesse - in disparte quello che può aver indotto a commenti non sempre esatti, appropriati e sereni - da tale documento suscitato, così come dubbia non ne è apparsa la iniziale utilità, che non mancherà, peraltro, di farsi più manifesta quando la Corte sarà in grado e spera di esserlo tra non molto - di riferire al Parlamento, anno per anno e nei termini prescritti, sulla gestione di ogni singolo Ente, non solo, ma nei limiti in cui ciò è per il momento consentito, di raccordare le risultanze di tali gestioni con quella del bilancio dello Stato. Situazione e prospettive queste che, in ogni modo, prescindono, come devono, dall'indagine, ad esse non strettamente pertinente - che non cessa dall'essere, sotto vari profili, a tratti ricorrenti proposta sul se sia o meno opportuno e conveniente affidare ad organi diversi dall'Amministrazione diretta dello Stato compiti già da questa assolti o che a questa non si reputi ex novo di attribuire. Basta, infatti, per i fini, che soltanto qui interessano, constatare che l'Ente pubblico, economico o non economico che sia, vive *glori iuris* nel nostro ordinamento giuridico. E potremmo aggiungere, con una precisazione che non si colora, certo, di troppo ardimento, come la genesi dell'Ente pubblico - una volta che risulti avvertita, acclarata, nella competente sede legislativa, la fondatezza e la sufficienza della esigenza sociale da cui esso trae origine - si presenti come naturale, fisiologica, non solo, ma, lungi dal contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, sociale, economico, ne colga e ne rifletta il richiamo: precisamente questa a cui penso rechi conforto il rilievo del contemporaneo propagarsi del fenomeno in tutti i Paesi civili. Vorrei, in altri termini, dire che l'apprezzamento sulla bontà della scelta fra l'uno e l'altro modo (diretto o indiretto cioè) di intervento dello Stato per realizzare il fine pubblico, non può che essere squisitamente politico e lasciato agli organi, cui spetta, mentre ogni diversa valutazione, specie se strettamente giuridica, non può che subentrare solo allorchè la spinta sociale si sia esaurita trasformandosi nel fine istituzionale, all'Ente, dal provvedimento che lo crea, assegnato con ogni opportuna delimitazione e precisazione di strutture e di modalità per realizzarlo. Che se fisiologica è - salvo, ripetersi, il giudizio politico che qui non interessa - la creazione dell'Ente, aspetti non del tutto fisiologici, se non addirittura patologici, può denunciare la sua gestione, segnatamente quando i suoi organi reputino di continuare a fare bensì appello alla stessa istanza sociale assunta nel fine istituzionale dell'Ente, ma estensivamente, se non addirittura, inesattamente la interpretino, ovvero altre istanze, a tal fine del tutto estranee, presuppongano per coonestare - senza ulteriore espresso intervento dei competenti poteri - il perseguimento, così di fini diversi da quelli propri dell'Ente, come di altri che, pur da tali fini non evadendo, vengano attuati mediante ricorso a mezzi non consentiti o perseguiti al di là dei prefissati argini, eludendo controlli o peggio rifiutando o ritardando la resa del conto. Sono ipotesi, ipotesi astratte, ma che la normativa giuridica, nella sua astrattezza, deve avere ed ha, nella specie, avuto presenti per preordinare, come disciplinando il controllo della Corte dei conti ha preordinato, mezzi - forse, ripeto, ancora insufficienti ed inadeguati - volti a precludere adito ad irregolarità, suscettibili di determinare arbitrii e sperperi.

Goda pur l'Ente di tutta la più ampia autonomia che gli è necessaria, non sia soggetto a vincoli, a limitazioni di sorta, ma il suo operato mai sottratto rimanga ad un controllo concomitante che, oltre tutto, si risolve, in definitiva, a sostegno e conforto del suo efficace e corretto operare. Controllo - è ovvio - che deve adattarsi alla varietà delle peculiari strutture, non creare difficoltà ed intralci di sorta, non temere di abbandonare schemi tradizionali per assumerne nuovi, più agili nel dispiegarsi, più spediti nel valutare e definire, il tutto, si intende, senza mai intrinsecamente dismettere gli, immutabili connotati

che ne condizionano l'essenza: estrinsecarsi, cioè, in forma esterna, pubblica e indipendente, solo in tal guisa potendo la funzione soddisfare la esigenza che l'ha attivata. Esigenza che non è soltanto fondamentalmente ribadita nell'art. 100 della nostra Costituzione, riaffermante il controllo della Corte dei conti sulla gestione degli Enti che dalle finanze dello Stato traggono direttamente o indirettamente i loro mezzi di vita, ma che è stata, altresì, solennemente consacrata su un piano, direi quasi universale, nella risoluzione in proposito adottata dai rappresentanti di 64 Paesi partecipanti al congresso internazionale delle istituzioni supreme di controllo tenutosi di recente a Vienna. E nel procede a questo adattamento della attività di controllo alle particolari strutture degli Enti che vi sono assoggettati, va ben tenuto presente come la Corte, per assolvere utilmente il suo sindacato, men che restringerlo all'accertamento della conformità dei singoli atti di gestione alla normativa accora nelle leggi, negli statuti e nei regolamenti, non possa dispensarsi dall'estenderlo anche alla valutazione della gestione, considerata come la risultante dell'insieme di tutti tali atti e dei comportamenti che ne costituiscono il tessuto connettivo, in vista sempre di stabilire se, in definitiva, la gestione abbia, nel suo complesso, perseguito le finalità istituzionali dell'Ente. Valutazione globale e conclusiva che potrà anche, per gli Enti economici, ed in particolare per quelli che inquadrano le partecipazioni dello Stato, rendere più agevole il giudizio sulla osservanza del precetto che li obbliga - rispettata, ripeto, la esigenza sociale, che ha determinato la creazione dell'Ente, e che, nella dimensione in cui è stata assunta, e in essa soltanto, vive ed è nel fine istituzionale immanente - che li obbliga, dicevo, ad operare secondo criteri di economicità; mentre per gli altri Enti pubblici non economici consentirà di rilevare se la loro attività, pur in piena autonomia svolta, risulti, nel suo complesso, conforme ai canoni e ai principi fondamentali, alla cui osservanza è sempre soggetta l'amministrazione, comunque attuata, del pubblico denaro. Sempre nel quadro dei riflessi evolutivi esercitati sul controllo dai mutamenti della realtà fenomenica che esso deve cogliere e valutare, degno di nota, sia pur per altro verso, è l'avvio ad attuazione dell'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione, la cui precettistica, avanti ancora di trovar compiuta esplicazione in apposite norme, ha già orientato l'attività di controllo della Corte in forme - quali quelle realizzate, appunto, con la recente istituzione delle Delegazioni regionali - consone al decentramento già in atto e capaci di secondarne ogni ulteriore sviluppo. Il che induce a ulteriormente constatare come la Corte dei conti, da organo a struttura tipicamente centralizzata - quale fu concepita da coloro che per primi così la ristrutturarono a presidio della raggiunta unità - si sia in parte trasformata e tenda ulteriormente a trasformarsi, forse anche per la giurisdizione, in organo a struttura regionalmente decentrata. Al quale ultimo proposito mi sia consentito - per la stretta connessione che con la materia del decentramento presenta questo cenno che inerisce al tema della giurisdizione, del quale terrò tra non guari discorso - mi sia consentito, dicevo, rinnovare il voto, già espresso dalle Sezioni Riunite della Corte - e confortato di recente dalla mozione conclusiva del convegno nazionale degli studi amministrativi, tenutosi a Varenna - per una sollecita istituzione dei tribunali contabili regionali; organi questi che, per ovvie ragioni di struttura e di materia, vanno tenuti nettamente distinti dai tribunali amministrativi regionali, per rimanere omogeneamente e naturalmente inseriti nell'ordinamento della Corte dei conti, senza che ciò comporti - come non ha comportato l'attuazione del decentramento - creazione di nuovi uffici, potendo all'uopo essere utilizzate le già esistenti Delegazioni regionali con lievissime integrazioni delle dotazioni di personale delle qual esse oggi dispongono. Si conseguirà, così, senza indugi, quel riassetto funzionale ed unitario del sistema giurisdizionale, in materia di responsabilità contabile ed amministrativa degli amministratori e dipendenti degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui indeclinabile ed indifferibile necessità viene avvertita, in modo sempre più pressante, a motivo delle attuali gravi carenze. Né di minor rilievo è l'altro riflesso evolutivo che determina sul controllo l'attività degli Enti internazionali o addirittura sopranazionali: cito, a cagion di esempio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica, il Consiglio di Europa, il Board della Nato e quello delle infrastrutture, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, l'Agenzia europea per l'energia nucleare. Trattasi di enti che traggono, come è noto, i loro mezzi finanziari essenzialmente, se non unicamente, dalle contribuzioni poste a carico degli Stati aderenti e, dunque, i risultati dello svolgimento della loro azione, come della condotta della loro gestione, non possono ovviamente non riverberarsi sui bilanci nazionali: il che, appunto, ha sollecitato una ulteriore naturale espansione della funzione di controllo, nella sua sensibile aderenza a quella che potrebbe appellarsi la < metamorfosi > del suo oggetto, mediante la istituzione di appositi organi collegiali investiti di funzioni di controllo naturalmente esterno.

Questi sommari cenni sulla fondamentale funzione del controllo completi, peraltro, non sarebbero se con una precisazione io non li concludessi in ordine ai ritardi e agli intralci che da essa - si sente di tanto in tanto affermare - deriverebbero allo spedito procedere dell'azione amministrativa: ritardi, intralci che or si attribuiscono ad una pretesa duplicità di controlli ed or si fanno, senz'altro, direttamente discendere da una sorta di inconciliabilità, se non addirittura di intolleranza, della esigenza del controllo rispetto a quelle di prontezza, speditezza, produttività, proprie dell'attività comunque volta, specie se dietro l'impulso di forti spinte sociali, a realizzare il fine pubblico. Ed invero che una duplicità di controlli, men che esistente o soltanto paventabile, non sia neppure in astratto ipotizzabile, si fa manifesto appena considerando come il controllo, se rettamente inteso, nella sua unigena espressione non é e non può essere che unico ed unitario ed quello e quello soltanto spettante alla Corte dei conti, ogni altra attività - che pur di « controllo », con la qualificazione di « interno », assume talora il nome - risolvendosi sempre, appunto perché interna, in una vera e propria attività amministrativa epperò riconducibile direttamente alla volontà e al potere dell'Amministrazione, nei cui confronti, invece, il « controllo », per esser tale, deve restare in termini estranei e dialettici, senza di che non potrebbe assolutamente assolvere la funzione di « garanzia » a favore, non soltanto dell'ordinamento giuridico e della collettività, ma ben anche dei simboli, siccome destinatari dell'azione amministrativa e, non da ultimo, degli stessi « controllati ». Che se nell'attività dell'Amministrazione possono apparire superflui - e quindi causa di ritardo - interventi che impropriamente <controlli>, con la qualifica di <<interni >>, si nominano, questa é indagine che, qualunque ne sia la impostazione e il risultato, concerne esclusivamente la organizzazione dell'Amministrazione e giammai può toccare la funzione di controllo, riservata alla Corte dei conti, controllo di cui la triplice indissociabile caratteristica di esterno, pubblico e indipendente sintetizza in modo perfetto e categorico i connotati essenziali. Quanto, poi, alle esigenze di prontezza, di speditezza, di produttività niun dubbio che esse vadano, in sommo grado e con ogni impegno, rispettate nell'azione amministrativa, ma é altrettanto certo che nessuna di esse, e tutte esse insieme, mai possano prevalere su quella di un efficiente controllo, che é esigenza caratteristica ed irreversibile dello Stato di diritto, il quale é - e si realizza - in sostanza, quando sia, e più non é - più non esiste - quando cessi di essere la risultante del funzionamento di un sistema armonico di controlli. Si renda pure tale funzionamento il più che possibile snello e pronto - la Corte, in ciò che la concerne, pone, e porrà sempre più a tal fine ogni cura ed impegno - ma si sia molto guardinghi nel tentare altre vie ed altre soluzioni che, dall'apparire più semplici e agevoli, potrebbero, se sperimentate, risultare nettamente controproducenti, ai fini che si sono venuti sin qui considerando, specie in ciò che concerne la netta distinzione che deve sempre, nella sostanza, farsi tra le cose private e le pubbliche. Cercare di avvalersi di metodi, di tecniche, di indirizzi propri dell'amministrazione di quelle, nella gestione di queste può in vantaggio di tale gestione risolversi solo se ed in quanto ogni cura si ponga nell'evitare qualsiasi pericolo di considerare alla stessa stregua le une e le altre, nessuna confusione essendo più pericolosa di quella tra il privato e il pubblico segnatamente quando abbia in definitiva ad incidere sull'amministrazione del pubblico denaro. Il controllo, peraltro, non esaurisce da solo la tematica delle attribuzioni della Corte dei conti: un posto, del pari eminente, tra esse ha, infatti, quella giurisdizionale, la cui tipica natura obbiettiva é caratterizzata dalla costante presenza e dall'attiva partecipazione del Procuratore Generale, in veste di pubblico ministero, che - nel solco di un'antica, luminosa tradizione - sempre e soltanto nell'interesse della legge agisce, in connessione diretta, s'intende, con la esplicazione delle funzioni istituzionali della Corte, e dunque in essa organicamente inserito. E ciò senza dir delle altre attribuzioni, aventi ad oggetto la vigilanza sulla riscossione delle pubbliche entrate o di natura meramente consultiva: funzioni tutte, che, se in una sola multiforme addirittura non si fondono, a sostanziale unità riconduce la diretta o indiretta attinenza alla finanza pubblica, delle materie, che ne costituiscono l'oggetto. Della giurisdizione della Corte é maggiormente nota - a motivo dell'amplissima cerchia di soggetti che le sono interessati - quella relativa alle materie delle pensioni a carico dello Stato e delle pensioni a carico di alcuni enti pubblici : tra le prime, in particolare, quelle di guerra, doloroso ed immane retaggio di recenti e antichi conflitti, retaggio i cui riflessi, per ciò che tocca la Corte, attingono, sotto l'aspetto quantitativo, cifre dell'ordine di grandezza di centinaia di migliaia di ricorsi. All'annosa aspettativa degli interessati non manca di corrispondere il premuroso anelito dei magistrati e dei funzionari, egualmente desiderosi di rendere sollecita giustizia. Ma la dedizione e il sacrificio non sono sufficienti ad annullare i limiti frapposti dal soverchiante numero dei giudizi e, più

ancora, dalla esigenza di complesse istruttorie e di ponderati accertamenti medico-legali. Donde il deprecato protrarsi del corso temporale necessario per raggiungere la meta della definizione.

Ma anche a ciò qualche rimedio non mancheranno di apprestare - ne nutriamo ancor più che fondata speranza, morale certezza - e gli effetti della istituzione, con provvida legge, non ha guari disposta, di altre due Sezioni giurisdizionali, e le emanando norme volte a realizzare - sono le parole di tale legge - una «strutturazione che, nel rispetto dei principi così del contraddittorio come della motivazione e di ogni altra regola fondamentale del diritto processuale a tutela del cittadino, assicuri un andamento più semplice e spedito della procedura dei giudizi».

Trattasi, naturalmente, di rimedi che debbono operare in una situazione, la quale non soltanto dalla esistenza di un ingente arretrato è resa grave, ma dal sopravvenire, e in numero sempre rilevante, di nuovi ricorsi. Tendenza questa strettamente connaturale al sistema che, in disparte le ripetute riaperture di termini, legittima il già pensionato, per lo stesso aggravarsi della originaria invalidità - quale semplice effetto sovente di null'altro che del progredire degli anni - a chiedere revisioni e lievita, quindi, l'afflusso dei ricorsi in numero quasi pari ai provvedimenti negativi dell'Amministrazione, che tutti, in genere, vengono impugnati.

L'eccessivo carico, sicché, non è soltanto un effetto patologico dell'arretrato, ma un effetto fisiologico del sistema: ed è in questa visione che vanno predisposti ed utilizzati i mezzi per fronteggiarlo.

D'altronde, non sotto l'aspetto del colossale carico soltanto è degna di nota la giurisdizione pensionistica, non potendo non essere altresì sottolineato, con legittimo vanto, l'apporto di una plurillustre giurisprudenza in tale materia così ardua e complessa; apporto che è pregiato frutto di una competenza maturata e affinata nel solco di una tradizione ormai secolare, e che si concreta in una equilibrata ed equanime elaborazione di istituti non sempre perfettamente definiti da una normativa, che si è andata stratificando su basi primigenie ormai largamente superate e che spesso ha tratto incitamento per ulteriori progressi, dall'orientamento giurisprudenziale della Corte.

Senza, però, indugiare su altre materie attratte nell'ambito del contenzioso pensionistico - come da ultimo quella ad esempio, relativa alle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali - certo è che la giurisdizione, per sua natura, tipicamente propria, caratteristica della Corte dei conti è e rimane quella riservata nelle materie di conto e di responsabilità amministrativa e contabile. Si atteggia tale riserva, infatti, come un razionale complemento dell'attività di controllo, alla quale è legata da un intimo nesso che ben traluce dallo stesso precetto costituzionale, la dove, nell'affidare al legislatore ordinario la specificazione delle <<altre>> materie devolute alla giurisdizione della Corte, espressamente e direttamente invece, ad essa attribuisce quella, appunto, relativa alle materie di « contabilità pubblica ».

La quale espressione «contabilità pubblica» - notata appena che se ne sia la più vasta, se non addirittura generale portata rispetto a quella di « contabilità di Stato » - basta da sola a farne manifesta la capacità di attrarre nell'ambito della giurisdizione riservata alla Corte, in aggiunta a quella che finora, per antica tradizione, le apparteneva, tutta la più vasta materia che della contabilità pubblica è venuta man mano facendo, e fa ora decisamente, parte per naturale effetto del già rilevato dilatarsi e, più ancora, del diverso atteggiarsi e svolgersi per nuovi canali, del fenomeno dell'entrata e della spesa pubblica.

In particolare, siffatta, del resto ovvia, constatazione, assume rilievo per ciò che concerne gli enti pubblici beneficiari di contribuzioni statali, molto più in quanto alla natura e al contenuto della funzione di controllo, sulla gestione degli stessi spettante alla Corte, strettamente inerisce la esigenza di utilizzarne, ove necessario, i risultati, sul piano della responsabilità, nei confronti degli amministratori, senza di che, è ovvio, il controllo perderebbe gran parte della sua efficacia e della stessa sua ragion d'essere.

Con l'assoggettamento, pertanto, di tali Enti al controllo della Corte è da ritenere siasi realizzati in concreto i presupposti per ricondurre l'operato dei loro amministratori negli schemi di quella peculiare responsabilità, il cui giudizio è naturalmente riservato alla giurisdizione contabile in virtù, appunto, del cennato precetto costituzionale, che, ben può dirsi, abbia puntualmente così seguito, anche in ciò che all'oggetto di tale giurisdizione attiene, la evoluzione del duplice fenomeno dell'entrata e della spesa pubblica nella sua nuova dialettica e nel suo nuovo inalveamento.

Diversamente, se di tale evoluzione, cioè, non si fosse immediatamente, come si è, con la Costituzione sensibilizzato, e non continuasse ancora a sensibilizzarsi, l'ordinamento giuridico una grave lacuna, non solo ma una ancora più grave anomalia denuncerebbe perseguendo con i giudizi di conto e di responsabilità soltanto i dipendenti dello Stato e lasciando da tali giudizi indenni gli amministratori degli Enti Pubblici, pel tramite dei quali lo Stato pur realizza, o partecipa a realizzare, con ingenti mezzi i suoi stessi fini.

Ne si dica che di siffatti giudizi potrebbe, nei confronti di detti amministratori, tener luogo quello del Parlamento, al quale la Corte deve direttamente riferire. Il Parlamento, infatti, rilevata che abbia la responsabilità degli amministratori, può bensì, utilizzando i suoi poteri politici, dare un giudizio politico capace di determinare, da parte del Governo, la sostituzione di essi, lo scioglimento degli organi di amministrazione, la gestione commissariale dell'Ente o altre conseguenze ancor più gravi, ma non è in grado di adottare, nei confronti dei responsabili, provvedimenti riparatori del genere di quelli che, nel rispetto delle necessarie garanzie, sono soltanto della giurisdizione propri.

Che se, concluso questo giro di orizzonte, necessariamente rapido e sommario, ci facessimo, avendo presente il quadro che ci ha offerto, a domandarci quale sia oggi la posizione della Corte nei fondamentali ordinamenti dello Stato, la risposta scaturirebbe ovvia dalla constatazione che - adesso come cento anni orsono - la sua finalità istituzionale resta pur sempre quella di garantire, nell'ordinamento giuridico e per spontanea reazione dello stesso, la legittimità degli atti del Governo e la rispondenza, in particolare, degli atti di gestione del bilancio dello Stato alle leggi ed ai regolamenti.

Posizione, dunque, sostanzialmente immutata e che si concreta in una ambivalente guarentigia dell'Esecutivo e del Parlamento. Guarentigia dell'Esecutivo - come ebbi modo in altra occasione di precisare - in quanto la pronunzia, il visto, la dichiarazione di regolarità, la delibera di parificazione e gli altri mezzi espressivi, nei quali si estrinseca e si conclude la funzione di controllo assolta dalla Corte pongono il Governo nella condizione di offrire al Parlamento la prova costante della legittimità dell'azione dell'Esecutivo, specie nella gestione del bilancio dello Stato, prova che indubbiamente la posizione del Governo, nel dialogo con il Parlamento, molto concorre a salvaguardare. Guarentigia dell'Esecutivo che tocca il suo acme con la pronunzia della Corte, a Sezioni Riunite e con le forme della sua giurisdizione contenziosa, sul rendiconto generale dello Stato, pronunzia che condiziona la stessa iniziativa legislativa del Governo per l'approvazione di tale rendiconto da parte del Parlamento.

Guarentigia, d'altro canto, del Parlamento, che, in sede legislativa trova dalle pronunzie della Corte avallate, accreditate le risultanze, sottopostegli dal Governo, per l'approvazione del rendiconto generale dello Stato, di questo importantissimo documento che costituisce della gestione del bilancio l'atto conclusivo, finale così come la relazione generale sulla situazione economica del Paese e leggi che approvano gli stati di previsione ne rappresentano gli atti introducivi, iniziali. Guarentigia, ancora, del Parlamento che, per l'esercizio del suo potere ispettivo, utilizza i dati che la Corte acquisisce, nello svolgimento della sua funzione di controllo, e deve al Parlamento direttamente riferire.

Posizione, adunque, di perfetto equilibrio e di assoluta equidistanza tra Governo e Parlamento che consente alla Corte di poter, con appagante efficacia, reciprocamente l'uno e l'altro affidare e garantire.

Che una precisazione in proposito si renda necessaria non ha motivo di disconoscere la Corte, alla cui attenzione anzi è ben presente l'ordine del giorno della Camera dei Deputati, che una apposita normativa, appunto, auspica, la quale - ne sono le testuali parole - « realizzi nelle forme più efficaci il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti al fine della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato nonché sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

Posizione, adunque, di perfetto equilibrio e di assoluta equidistanza tra Governo e Parlamento che consente alla Corte di poter, con appagante efficacia, reciprocamente l'uno e l'altro affidare e garantire.

Che una precisazione in proposito si renda necessaria non ha motivo di disconoscere la Corte, alla cui attenzione anzi è ben presente l'ordine del giorno della Camera dei Deputati, che una apposita normativa, appunto, auspica, la quale - ne sono le testuali parole - « realizzi nelle forme più efficaci il diretto collegamento tra i due rami del Parlamento e la Corte dei conti al fine della piena attuazione del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato nonché sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

Vorrei, soltanto, io permettermi sommamente segnalare la opportunità che da tale precisazione risulti confermata e, occorrendo, meglio definita, detta posizione di equilibrio e di equidistanza in vista di evitare che un marcato inclinare della stessa verso l'uno o verso l'altro dei due poli - Parlamento e Governo - sia pur vaghi apparenti sospetti ingeneri di tendenze verso forme di governo assembleare, nel primo caso, dispotico, nel secondo: forme l'una e l'altra involutive se non addirittura degenerative dello Stato di diritto, di questa luminosa conquista che essenzialmente su un armonico sistema, appunto, di reciproche guarentigie poggia, di questa luminosa conquista che va gelosamente tenuta al riparo e difesa anche dalle semplici apparenze comunque suscettibili di sminuirne il valore determinante che ha assunto nella civiltà moderna.

E mentre a conclusione il mio dir si avvia, a Voi, cari colleghi e, insieme con Voi, ai nostri collaboratori tutti, qui presenti o altrove in ascolto a Voi, ultimi nella menzione, ma primi, come sapete, nella mia affettuosa considerazione, a Voi, componenti tutti la famiglia della Corte - famiglia, dico, nel senso più reale che il termine ha nei rapporti umani, famiglia nella quale ogni giorno fondiamo e confondiamo le nostre ansie, le nostre gioie, i nostri tormenti - a Voi il mio pensiero si volge.

Quintino Sella - oltre un secolo fa - nella cerimonia di insediamento della Corte dello Stato unitario, che ho già ricordato e che quella odierna rievoca, così disse :

« A voi, o Signori Magistrati di tutto il Regno d'Italia (e vivace mente me ne congratulo), è toccata la ventura d'inaugurare sì splendido fato.

Altissime sono le attribuzioni che la legge a voi confida. La fortuna pubblica è commessa alle vostre cure. Della ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della forza e della potenza di un paese voi siete creati tutori.

Ne ciò basta; ad altre nuovissime e nobilissime funzioni foste inoltre chiamati. È vostro compito il vegliare a che il Potere esecutivo non mai violi la legge; ed ove un fatto avvenga il quale al vostro alto discernimento paia ad essa contrario, è vostro debito il darne contezza al Parlamento. Delicatissimo ed arduo incarico, tanto che a taluno pareva pericolo lo affidarlo a Magistrati cui la legge accorda la massima guarentigia d'indipendenza, cioè la inamovibilità. Questo timore non ebbi, no, o Signori, e non esitai a propugnare per voi così delicate attribuzioni, ed il feci perché ho fede illimitata così nel senno civile degli Italiani, come e soprattutto in un regime di piena libertà e di completa pubblicità; regime che agli Italiani, certo quanto ad ogni altro popolo civilissimo, meravigliosamente conviensi ».

E questo timore - nel ripetervi oggi, con le stesse parole del grande statista, l'indirizzo e l'auspicio da lui formulato - questo timore, dicevo, men che mai nutro io che so, quale esatto concetto voi abbiate della indipendenza, di cui la garanzia della inamovibilità ci consente in maniera così larga di godere.

Indipendenza - lo dissi in tempo lontano e qui oggi lo ripeto - che tale è in quanto l'assolvimento del dover nostro ci pone alla assoluta dipendenza della legge soltanto, ad ogni altra dipendenza, perciò stesso, sottraendoci.

Diversamente intesa e praticata la indipendenza rischierebbe di risolversi in pregiudizio dell'adempimento del dovere, laddove, è certo, che indipendenti siamo per il dovere non dal dovere: in altri termini l'adempiere pienamente il dovere nostro è il fine, l'indipendenza il mezzo per raggiungerlo. A presidio di siffatta indipendenza maggiori guarentigie s'invocano e, necessario come appaiono a meglio presidiarla, ben tutte esse vengano, che, e evidente, non potranno non risolversi ad ulteriore vantaggio del più perfetto ed efficiente esercizio della nostra funzione. Ma, intanto, continuiamo a ritenere per fermo, come sempre abbiamo ritenuto, che la nostra indipendenza - alla quale sarebbe forse bene non far neppure cenno quando di altri aspetti del rapporto che allo Stato ci avvince si tratti - va essenzialmente assicurata, prima e più che da norme scritte, da noi e deve, come dato della nostra coscienza - che tale è ed essenzialmente rimane - farsi manifesta senza essere peraltro ostentata, in ogni nostro atto, comportamento, orientamento. E termino. Termino convinto di poter affermare, come all'inizio di questo suo secondo secolo di vita nell'unità d'Italia, la Corte altro essenzialmente non si propone, non ambisce, rispettosissima sempre degli altrui ma nello stesso grado gelosa dei propri poteri, che di rendere sempre più di questi perfetto, spedito, efficiente l'esercizio, per nessun altro scopo che quello di concorrere - assolvendo con assoluta dedizione e appassionato impegno la sua missione, nell'interesse della società nazionale, dello Stato, come di tutte le entità che allo Stato direttamente od indirettamente si ricolleghino - di concorrere dicevo, a realizzare i presupposti e le condizioni perché la Patria nostra sia - come la sognarono coloro che un secolo fa con la Corte dei conti diedero inizio all'unità nei civili magistrati, come tuttavia la sogniamo noi - ognora più grande, prospera, libera, antesignana e garante con i propri sempre più ammodernati ordinamenti, entro i suoi confini e nel mondo, di ogni sociale, ordinato progresso, nella pace e nella giustizia. Voglia Signor Presidente - Lei che per le Sue altissime virtù civili, per le sue eminenti doti di statista e di maestro del diritto sommo nelle processuali discipline, che la forma e l'ordine a tutela della sostanza pongono. Lei

che per ciò appunto così degnamente rappresenta l'unità nazionale - voglia, dicevo, questo mio, questo nostro auspicio raccogliere, confortarlo di Suo alto consentimento e fervidamente a noi associarsi nell'affidarlo alla Provvidenza.